

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali*COM(90) 347 def.**(Presentata dalla Commissione il 6 settembre 1990)**(90/C 244/01)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la costituzione costante di varietà vegetali migliorate è un elemento fondamentale per lo sviluppo della produttività dell'agricoltura;

considerando che misure volte alla promozione di siffatta costituzione devono essere sovvenzionate;

considerando che l'istituzione di un diritto comunitario di tutela per le nuove varietà vegetali è uno strumento importante per conseguire detto obiettivo;

considerando che il sistema dei diritti comunitari di tutela per le nuove varietà vegetali deve, da un lato, adeguare la situazione attuale, in cui esistono esclusivamente diritti nazionali di tutela delle nuove varietà vegetali, alle condizioni comunitarie e, in particolare, garantire che i costitutori di nuove varietà vegetali possano ottenere, con un'unica decisione, una tutela diretta e uniforme in tutto il territorio della Comunità;

considerando che il sistema deve, d'altro canto, tener conto dell'evoluzione delle tecniche di selezione varietale, incluse quelle della biotecnologia; che per incenti-

vare la costituzione e la scoperta di nuove varietà è necessario migliorare, rispetto alla situazione attuale, la tutela di tutte le categorie di costitutori di varietà, senza però indebolire in modo ingiustificato l'accesso alla tutela in generale o nei casi particolari di talune tecniche di selezione;

considerando che le varietà di tutti i taxa botanici o loro ibridi devono poter fruire della tutela in parola;

considerando che le varietà ammesse alla tutela devono rispondere a una serie di condizioni riconosciute a livello internazionale ed essere cioè distinte, omogenee, stabili, nuove e identificabili tramite una denominazione varietale prescritta;

considerando che occorre prevedere una definizione di varietà vegetale per garantire il corretto funzionamento del sistema; considerando che il termine «varietà» dovrebbe riguardare un'entità tradizionalmente e comunemente nota ai selezionatori, agli utilizzatori e agli enti interessati; che, pertanto, questa entità deve essere più ampia di quella che risponde alle condizioni stabilite per l'attribuzione dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali, senza perciò essere identica a un taxon botanico, e che deve rispondere a tutte le esigenze stabilite nella definizione in parola e che non si estende segnatamente alle singole cellule o loro elementi né alle linee cellulari;

considerando che siffatta definizione non mira a modificare definizioni già stabilite nel settore di altre forme di protezione della proprietà industriale e segnatamente nel settore dei brevetti, né ad interferire o ad escludere l'applicazione della normativa che disciplina le condizioni in base alle quali i prodotti, inclusi i vegetali e il materiale vegetale, e i procedimenti possono beneficiare di una tutela grazie alle altre forme succitate di protezione della proprietà industriale;

considerando che è alquanto opportuno comunque avere una definizione comune in entrambi i settori; che quindi dovrebbero essere appoggiati sforzi appropriati a livello internazionale al fine di pervenire ad una tale comune definizione;

considerando che per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è indispensabile un esame delle caratteristiche salienti della varietà; che tuttavia dette caratteristiche non sono necessariamente fissate in funzione della loro importanza economica;

considerando che il sistema deve altresì specificare a chi spetta il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali; che in taluni casi detto diritto spetta a più persone e non unicamente ad una sola; che deve altresì essere disciplinata l'abilitazione a presentare una domanda di concessione;

considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta la Comunità, gli atti soggetti al consenso del titolare devono essere chiaramente definiti; che, da un lato, la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali, onde includere taluni materiali della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di tutela; che, d'altro canto, l'introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia eccessiva;

considerando che, per stimolare la costituzione di varietà, il sistema conferma in linea di massima la norma, fissata a livello internazionale, che sancisce il libero accesso alle varietà protette nell'intento di costituire nuove varietà e di sfruttarle;

considerando che, in taluni casi, in particolare quando, pur riconoscendo che la nuova varietà è distinta, si tratta, economicamente parlando, di un'imitazione della varietà iniziale, è necessario creare una certa forma di dipendenza;

considerando che l'esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a una serie di restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell'interesse pubblico; che ciò include una serie di misure intese a garantire la produzione agricola;

considerando che la Commissione deve garantire che le condizioni in materia siano definite dalla normativa comunitaria o in altro modo ma a livello comunitario, se del caso tramite accordi vincolanti; che in taluni casi si devono altresì prevedere diritti di sfruttamento obbligatorio;

considerando che l'utilizzazione della denominazione varietale attribuita deve essere resa obbligatoria;

considerando che il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve avere in linea di massima una durata di 30 anni e, nel caso delle specie legnose con tempi di crescita più lunghi, di 50 anni; che devono inoltre essere fissate le condizioni per altre cause di estinzione del diritto;

considerando che il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è l'oggetto di proprietà del titolare e che il suo ruolo in relazione alle disposizioni giuridiche non armonizzate degli Stati membri, in particolare al diritto civile, deve quindi essere specificato; che quanto detto si applica inoltre alle conseguenze delle infrazioni e all'esercizio dei diritti relativi alla concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali;

considerando che è inoltre necessario garantire che la piena applicazione dei principi del sistema dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali non sia compromessa da effetti derivanti da altri sistemi; che a tal fine sono indispensabili altre norme, da adottare conformemente agli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, relative ai rapporti con altri diritti sulla proprietà industriale;

considerando che è indispensabile esaminare se ed in quale misura le condizioni per la protezione accordate in altri sistemi di proprietà industriale, quali i brevetti, debbano essere adattati o modificati in coerenza al sistema del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali; considerano che ciò, se necessario, deve essere realizzato attraverso regole equilibrate, mediante legislazione comunitaria addizionale;

considerando che l'applicazione del sistema dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere affidata, seguendo l'esempio dei sistemi fissati per altre forme di tutela della proprietà industriale, a un ufficio centrale, ovvero «l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali»;

considerando che le attribuzioni e i poteri dell'Ufficio, inclusi i suoi organi di ricorso, relativi alla concessione, all'estinzione o alla verifica dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali e le pubblicazioni devono essere concepiti, nella misura del possibile, in base ai modelli fissati da sistemi analoghi; che quanto detto vale altresì per la struttura dell'Ufficio, per le norme procedurali, per la cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri, in particolare tramite il Consiglio d'amministrazione, il ricorso a organi incaricati dell'esame tecnico come pure per le necessarie misure di carattere finanziario; che è opportuno istituire un sistema di finanziamento misto avente come altro obiettivo un autofinanziamento almeno della totalità delle spese variabili dell'Ufficio, ma che non includa necessariamente spese fisse quali quelle che riguardano il personale e gli immobili; che deve essere garantita una giurisdizione comunitaria;

considerando che l'Ufficio deve essere coadiuvato e controllato dal Consiglio d'amministrazione di cui sopra, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione;

considerando che il presente regolamento deve tener conto dei sistemi internazionali esistenti definiti dalla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (Convenzione UPOV) o dalla Convenzione per il rilascio dei brevetti europei (Convenzione brevetto europeo);

considerando che il presente regolamento non pregiudica eventuali modifiche che dovessero rivelarsi necessarie a causa dell'evoluzione futura dei sistemi summenzionati, o dei risultati delle negoziazioni nel qua-

dro del GATT sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale concernente il commercio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Per le varietà vegetali ottenute tramite costituzione o scoperta è istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria.

Articolo 2

• Effetto uniforme della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

La privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha effetto uniforme sul territorio della Comunità e può essere concessa, trasferita o estinta sul territorio summenzionato soltanto in modo uniforme.

Articolo 3

Privativa nazionale per ritrovati vegetali

Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di concedere una privativa nazionale per ritrovati vegetali, a condizione che ciò non sia escluso ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1.

Articolo 4

Ufficio comunitario

Per l'applicazione del presente regolamento è istituito un Ufficio comunitario delle varietà vegetali, qui di seguito denominato «l'Ufficio».

PARTE SECONDA DIRITTO SOSTANZIALE

CAPITOLO I

LE CONDIZIONI CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

Articolo 5

Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere tutti i taxa botanici o loro ibridi.

2. Agli effetti del presente regolamento, per «varietà» si intende qualsiasi insieme di vegetali o di parti di vegetali nella misura in cui queste comprendano più di una cellula o linea cellulare e possano essere utilizzate per la produzione di vegetali, in appresso denominati «individui», a condizione che:

a) sia possibile definirlo come un'entità in relazione all'espressione delle caratteristiche degli individui che lo compongono o a una determinata ripartizione delle espressioni negli individui che lo compongono;

b) che le espressioni delle caratteristiche degli individui che lo compongono siano ereditari o riproducibili tramite l'impiego ripetuto di individui di sue componenti e

c) la combinazione delle espressioni delle caratteristiche degli individui che lo compongono non sia tipica di tutti gli individui di un taxon botanico.

Qualora l'utilizzazione commerciale di una varietà non includa la produzione di vegetali interi, per «vegetali», ai sensi della definizione di cui sopra, si intendono quelle parti di vegetali che devono essere prodotte per poter sfruttare la varietà.

Articolo 6

Varietà proteggibili

La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano

a) distinte,

b) omogenee,

- c) stabili,
- d) nuove e
- e) che beneficiano di una denominazione varietale conforme all'articolo 62.

Articolo 7

Distinzione

1. Una varietà si considera distinta quando gli individui che la compongono sono chiaramente distinguibili, globalmente o in determinate proporzioni, nell'espressione di almeno una delle caratteristiche salienti, dagli individui di qualsiasi altra varietà la cui esistenza è pubblicamente nota alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell'articolo 50.

2. L'esistenza di un'altra varietà si considera pubblicamente nota, in particolare se alla data di presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 50:

- a) è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali;
- b) è stata chiesta l'iscrizione in un registro ufficiale delle varietà vegetali, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta o
- c) individui di detta varietà sono stati notoriamente oggetto, per scopi commerciali, di uno o più degli atti citati all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 8

Omogeneità

Una varietà si considera omogenea quando gli individui che la compongono, globalmente considerati o in determinate proporzioni, sono sufficientemente uniformi nell'espressione di ciascuna delle caratteristiche salienti, a prescindere da un numero limitato di eccezioni che possono derivare da particolari configurazioni di riproduzione o di moltiplicazione.

Articolo 9

Stabilità

1. Una varietà si considera stabile se gli individui che la compongono, globalmente considerati o in proporzioni determinate, conservano, per ciascuna delle caratteristiche salienti e in seguito ad ogni riproduzione e moltiplicazione o ad ogni ciclo di riproduzione o di moltiplicazione, l'espressione caratteristica della varietà.

2. Al fini della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, i requisiti di cui al paragrafo 1 si considerando soddisfatti se, dall'esame tecnico effettuato conformemente agli articoli 54 e 55, non risulta nessuna indicazione sull'instabilità della varietà stessa.

Articolo 10

Novità

1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 50, gli individui che la compongono non sono ancora stati ceduti a terzi, per scopi commerciali o, in caso contrario, sono stati ceduti a terzi soltanto per i seguenti periodi:

- a) per un anno, all'interno del territorio della Comunità;
- b) per quattro anni o, per le specie viticole e arboree per sei anni, al di fuori del territorio della Comunità.

2. La cessione a terzi, da parte del richiedente o del suo dante causa, in base a un contratto o ad un altro tipo di rapporto giuridico in virtù del quale il richiedente o il suo dante causa dispongono del diritto esclusivo di cessione di questi o altri individui della varietà, in particolare per fini che riguardano esclusivamente la riproduzione o la moltiplicazione, il condizionamento o il magazzinaggio, non è considerata cessione a terzi ai sensi del paragrafo 1 finché non si procede ad un'ulteriore cessione.

Anche la cessione di individui da parte di una persona giuridica ad un'altra persona giuridica non è considerata cessione a terzi quando una di tali persone giuridiche faccia parte dell'altra o quando entrambe facciano parte di una terza persona giuridica finché l'acquirente non procede ad un'altra cessione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla cessione a terzi che interviene entro l'anno precedente all'inizio del periodo di cui al paragrafo 1 e che sia imputabile o conseguente a:

- a) un abuso palese a scapito del richiedente o del suo dante causa, o
- b) al fatto che il richiedente o il suo dante causa hanno esposto campioni della varietà in occasione di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta in base alla convenzione sulle esposizioni internazionali.

CAPITOLO II

TITOLARITÀ

Articolo 11

Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al primo costituente o scopritore della varietà ovvero al suo avente causa.

2. Se una o più persone hanno costituito o scoperto insieme la varietà, il diritto spetta ad entrambi congiuntamente o ai rispettivi aventi causa.

3. Del pari, quando una varietà è ottenuta sostanzialmente da individui di una sola altra varietà (varietà originaria) per la quale sia stata accordata una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma del presente regolamento, il diritto di cui al paragrafo 1 spetta congiuntamente al titolare della privativa sulla varietà originaria ed al costituente o scopritore della varietà derivata oppure al loro avente causa, sempreché

- a) la varietà derivata risulti da una mutazione naturale, o
- b) la varietà derivata presenti, nelle caratteristiche salienti, le stesse espressioni della varietà originaria e, inoltre, non sia riscontrabile alcun effetto su caratteristiche economicamente significative rispetto alla varietà originaria.

4. Se un terzo è titolare, in uno degli Stati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non già di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali bensì di un diritto nazionale di proprietà industriale per la varietà originaria, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al paragrafo 3, sempreché la legislazione dello Stato in questione contenga una disposizione analoga a quella del paragrafo 3.

5. Se il costituente o lo scopritore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata costituita o scoperta.

6. Qualora, a norma dei paragrafi da 2 a 5, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a più persone, una o talune di esse possono delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.

7. Ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio, il primo richiedente è considerato legittimato a chiedere il riconoscimento del diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Tale norma non si applica tuttavia se, prima della decisione sulla domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio è informato oppure è intervenuta una sentenza definitiva per il riconoscimento del diritto ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, ai termini della quale il diritto non compete o non compete esclusivamente al primo richiedente. Qualora la sua identità sia stata determinata, nel caso contemplato nella seconda frase l'unica persona o l'altra persona avente diritto può avviare il procedimento in veste di richiedente.

Articolo 12

Legittimazione a presentare domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. La domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi ente assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile, purché:

- a) abbia la nazionalità di uno degli Stati membri o di un altro stato aderente alla Convenzione UPOV o abbia il domicilio, la sede o uno stabilimento in tale Stato;
- b) abbia la nazionalità di un altro Stato o il domicilio o la sede in tale Stato, a condizione che la Commissione, previa consultazione del Consiglio di amministrazione, abbia deciso in tal senso; tale disposizione può essere subordinata alla condizione che l'altro Stato accordi ai cittadini di tutti gli Stati membri e per varietà dello stesso taxon botanico una protezione corrispondente a quella accordata ai sensi del presente regolamento; la Commissione stabilisce se detta condizione è soddisfatta.

2. Le domande possono altresì essere presentate congiuntamente da due o più richiedenti.

3. Le persone che non sono domiciliate o che non hanno sede o uno stabilimento in uno degli Stati membri della Comunità possono avviare un procedimento dinanzi all'Ufficio soltanto se hanno designato un rappresentante legale avente domicilio, sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità.

CAPITOLO III

EFFETTI DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

Articolo 13

Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati

1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15 è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare, riprodurre o moltiplicare la varietà oppure mettere in vendita, cedere ad altri, utilizzare, importare nella Comunità, esportare dalla Comunità o possedere, per uno dei fini summenzionati, individui o altre parti di vegetali o prodotti del raccolto della varietà o prodotti direttamente ottenuti dagli stessi, in appresso denominati globalmente «materiali».

3. Se nel caso contemplato all'articolo 11, paragrafo 3, non è stata concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà derivata, è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare della varietà originaria, compiere atti del genere indicato al paragrafo 2 in ordine alla varietà derivata.

4. L'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare

disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante o la protezione dell'ambiente ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.

Per salvaguardare la produzione agricola in relazione alle specie vegetali disciplinate da disposizioni comunitarie sulla commercializzazione delle sementi o di altri materiali di riproduzione e di moltiplicazione, l'utilizzatore di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà oggetto di privativa comunitaria può ottenere un'autorizzazione, rilasciata a livello comunitario e conformemente alla procedura definita dal regolamento di esecuzione in virtù dell'articolo 109, per utilizzare il prodotto del raccolto per la propria azienda. Siffatta autorizzazione può essere chiesta solo in base a condizioni che saranno stabilite a livello comunitario su iniziativa della Commissione e secondo modalità appropriate.

Articolo 14

Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estendono:

- a) ad atti che riguardano prodotti diversi dal materiale;
- b) ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali;
- c) ad atti effettuati per scopi sperimentali;
- d) ad atti effettuati per scoprire o costituire nuove varietà;
- e) fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, ad atti compiuti per sfruttare le nuove varietà scoperte o costituite conformemente alla lettera d) a meno che
 - gli individui della varietà protetta debbano essere utilizzati ripetutamente per la produzione della nuova varietà a scopi commerciali, o
 - la nuova varietà o il materiale di tale varietà sia oggetto di un diritto di proprietà industriale la cui protezione non comprenda una disposizione analoga;
- f) ad atti il cui divieto sarebbe contrario alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Articolo 15

Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estendono agli atti riguardanti

individui di una varietà che sono stati ceduti ad altri, all'interno della Comunità, dal titolare o con il suo consenso. Tale disposizione è altresì applicabile a qualsiasi altro materiale ceduto ad altri ai sensi della prima frase o a materiale ottenuto dagli individui menzionati nella prima frase.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica agli individui che sono stati o vengono utilizzati come materiale di moltiplicazione per la produzione di altri individui pur non essendo stati destinati a tal fine al momento della cessione.

Articolo 16

Uso della denominazione varietale

1. Chi offre o cede ad altri, per scopi commerciali e sul territorio della Comunità, materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà per la quale è stata concessa una privativa per ritrovati vegetali, è tenuto ad indicare la denominazione varietale attribuita alla varietà; se si tratta di informazioni fornite per iscritto, la denominazione della varietà deve essere facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile. Il disposto di cui alla prima frase si applica altresì a qualsiasi altro materiale della varietà nella misura in cui altre disposizioni regolamentari, un'autorità, l'acquirente o qualsiasi altra persona avente un interesse legittimo lo esigano.

2. Il paragrafo 1 si applica anche dopo l'estinzione della privativa per ritrovati vegetali.

Articolo 17

Limiti all'impiego della denominazione varietale

1. Il titolare non può vietare l'impiego di una denominazione varietale avvalendosi del diritto che gli è stato conferito in ordine ad una designazione identica.

2. I terzi possono avvalersi del diritto concesso per una designazione che sia identica alla denominazione della varietà per impedire l'impiego di tale denominazione della varietà soltanto se tale diritto è stato concesso prima che fosse attribuita la denominazione summenzionata.

3. Né la denominazione di una varietà per la quale è stata conferita una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una privativa nazionale in uno Stato membro o in un altro Stato aderente alla Convenzione UPOV, né qualsiasi altra designazione confondibile con tale denominazione possono essere utilizzate per un'altra varietà della stessa specie botanica o per una specie da considerare apparentata in base alla pubblicazione di cui all'articolo 62, paragrafo 6 o per il materiale di tale varietà.

CAPITOLO IV**DURATA ED ESTINZIONE DELLA PRIVATIVA
COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI***Articolo 18***Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del 30° anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del 50° anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

2. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali si estingue prima della scadenza dei periodi contemplati al paragrafo 1, se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio; l'estinzione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione.

*Articolo 19***Dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali**

L'Ufficio dichiara nulla la privativa sui ritrovati vegetali con effetto ab initio se è accertato che le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto stesso.

*Articolo 20***Annullamento delle privativa per ritrovati vegetali**

1. L'Ufficio annulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum qualora sia accertato che le condizioni stabilite agli articoli 8 o 9, paragrafo 1, non sono più soddisfatte. Qualora sia accertato che dette condizioni non erano più soddisfatte ad una data precedente a quella dell'annullamento, quest'ultimo può avere effetto a decorrere da tale data.

2. L'Ufficio può annullare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum se il titolare:

- a) non ha soddisfatto uno degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3;
- b) nel caso specificato all'articolo 65, non propone un'altra denominazione della varietà, né accetta una denominazione della varietà attribuita dall'Ufficio;
- c) non paga, entro i termini previsti, i diritti dovuti per il mantenimento in vigore della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, oppure,

- d) in veste di titolare iniziale o in veste di avente causa in seguito a un trasferimento conforme all'articolo 22, non effettuato mortis causa, non soddisfa più le condizioni stabilite all'articolo 12.

CAPITOLO V**LA PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI
VEGETALI COME ELEMENTO PATRIMONIALE***Articolo 21***Assimilazione al diritto nazionale**

1. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 22 a 28, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali come oggetto di proprietà si considera a tutti gli effetti e per l'intero territorio della Comunità come il corrispondente diritto di proprietà industriale dello Stato membro sul territorio del quale,

a) in base all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, il titolare aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data considerata, oppure,

b) se le condizioni di cui alla lettera a) non sono soddisfatte, lo Stato membro in cui il primo mandatario del titolare, secondo quanto indicato nel registro precitato, aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data dell'iscrizione.

2. Se non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato di cui al paragrafo 1 è sostituito dallo Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

3. Se il registro di cui al paragrafo 1 contiene, per il titolare o il suo mandatario, l'indicazione di un domicilio, di una sede o di uno stabilimento in più Stati membri, il paragrafo 1 si applica al primo domicilio, sede o stabilimento iscritto.

4. Se più persone sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 1 come cotitolari, il titolare da prendersi in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) è il primo dei cotitolari che, per ordine di iscrizione, soddisfa le condizioni suddette. Qualora nessuno dei cotitolari soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica il paragrafo 2.

*Articolo 22***Trasferimento**

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere trasferita a uno o più aventi causa.

2. Il trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per cessione può essere effettuato solo

a favore degli aventi causa che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 12. La cessione deve essere fatta per iscritto e deve essere firmata dalle parti contraenti a meno che non risulti da sentenza; diversamente la cessione è nulla.

3. Salvo che l'articolo 96 disponga altrimenti, il trasferimento non incide sui diritti acquisiti da terzi prima della data del trasferimento stesso.

4. Il trasferimento ha effetto dinanzi all'Ufficio nei confronti di terzi solo dietro presentazione dei documenti prescritti dal regolamento di esecuzione, previa iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. Tuttavia, prima dell'iscrizione, il trasferimento può essere impugnato nei confronti di terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento stesso, ma che erano a conoscenza del medesimo al momento dell'acquisizione dei diritti.

Articolo 23

Esecuzione forzata

Il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

Articolo 24

Procedura fallimentare o procedure analoghe

Fino all'entrata in vigore di disposizioni comuni per gli Stati membri in materia, le privative comunitarie per ritrovati vegetali possono essere incluse in una procedura fallimentare o in una procedura analoga solo nello Stato membro in cui sia stata avviata in primo luogo tale procedura ai sensi della legislazione nazionale o a convenzioni applicabili al riguardo.

Articolo 25

Domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali come elemento patrimoniale

Gli articoli da 21 a 24 si applicano alle domande di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Articolo 26

Licenze contrattuali

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto, in tutto o in parte, di licenze contrattuali. Dette licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti

del titolare di una licenza contrattuale che violi uno dei limiti della licenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 27

Contitolarietà

Quando più persone sono cotitolari di una privativa per ritrovati vegetali, gli articoli da 21 a 26 si applicano mutatis mutandis alla quota rispettiva del cotitolare, sempreché le quote siano state determinate.

Articolo 28

Licenze obbligatorie

1. Qualora il titolare rifiuti ad un'altra persona l'autorizzazione a compiere, in condizioni eque, atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, l'Ufficio deve accordare a tale persona e a richiesta di quest'ultima l'autorizzazione a compiere siffatti atti (licenze obbligatorie), sempreché esso ritenga, previa consultazione del consiglio di amministrazione, che siffatta autorizzazione sia

- a) economicamente accettabile per il titolare e
- b) opportuna nel pubblico interesse, in particolare per l'approvvigionamento del mercato con materiali che presentano caratteristiche specifiche.

2. A richiesta di uno o più Stati membri, della Commissione o di un organismo istituito a livello comunitario e riconosciuto dalla Commissione, la licenza obbligatoria può essere concessa, alle condizioni contemplate al paragrafo 1, lettere a) e b) e fatto salvo l'accordo del Consiglio di amministrazione, a persone che soddisfano determinate condizioni o a chiunque in uno o più Stati membri o in tutta la Comunità.

3. All'atto della concessione della licenza obbligatoria, l'Ufficio stabilisce il tipo di atti contemplati e le condizioni da rispettare, segnatamente l'importo dell'indennità da versare al titolare. Alla fine di ogni anno, a decorrere dalla concessione della licenza obbligatoria, ciascuna delle parti interessate può chiedere che la decisione relativa alla concessione della licenza obbligatoria sia annullata o modificata. Tale richiesta può essere motivata esclusivamente dal fatto che le circostanze determinanti la decisione precedente hanno subito nel frattempo sostanziali modifiche.

4. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere oggetto di licenze obbligatorie nazionali.

PARTE TERZA

L'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

Condizione giuridica, servizi

1. L'ufficio è un organismo della Comunità e ha personalità giuridica.
2. La sede dell'Ufficio è...
3. In ciascuno Stato membro, l'Ufficio gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio. A tal fine, l'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.
4. Con il consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio può affidare a organismi nazionali determinati compiti amministrativi di sua competenza o creare sezioni distaccate da esso dipendenti negli Stati membri, con il consenso di questi ultimi.

Articolo 30

Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 46 ai membri della Commissione dei ricorsi, le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e i regolamenti di esecuzione delle predette disposizioni adottati congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee si applicano al personale dell'Ufficio.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 36, i poteri conferiti ad ogni istituzione dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del proprio personale.

Articolo 31

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile all'Ufficio.

Articolo 32

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto di cui trattasi.
2. Per quanto concerne la responsabilità extra contrattuale, l'Ufficio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai propri servizi o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti conclusi dall'Ufficio, nonché per le controversie riguardanti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.
4. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti dell'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni fissate nello statuto o nel regime applicabile al personale.

Articolo 33

Lingue

1. Le domande trasmesse all'Ufficio, i documenti necessari per il disbrigo delle domande e tutti gli altri documenti presentati devono essere redatti in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
2. Le persone che partecipano ai procedimenti dell'Ufficio hanno il diritto di compiere tutti gli atti scritti e orali in una delle lingue comunitarie ufficiali con traduzione e, in caso di audizione, interpretazione simultanea nelle lingue di lavoro dell'Ufficio e in quelle degli interessati, in conformità alle norme d'applicazione di cui all'articolo 109.

Articolo 34

Decisioni dell'Ufficio

1. Nella misura in cui non siano di competenza della commissione di ricorso, le decisioni dell'Ufficio per i casi contemplati agli articoli 19, 20 e da 60 a 62, nonché le decisioni che riguardano opposizioni promosse conformemente all'articolo 58, sono adottate da un comitato composto da tre dipendenti dell'Ufficio, due dei quali devono avere una formazione tecnica e il terzo una formazione giuridica. Tuttavia, fino all'adozione della decisione, la pratica è di norma istruita da uno

dei membri del comitato. Il procedimento orale si svolge dinanzi al comitato stesso.

2. I comitati possono consultare esperti indipendenti dalle parti, inclusi quelli responsabili dell'esame della varietà. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire i casi in cui tali esperti devono essere consultati a richiesta di una delle parti interessate.

3. Il presidente stabilisce il numero di comitati, composti di funzionari dell'Ufficio, che devono essere costituiti conformemente al paragrafo 1 e stabilisce inoltre la ripartizione delle competenze.

4. Le altre decisioni dell'Ufficio sono adottate dal presidente o da agenti dell'Ufficio da esso designati.

CAPITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 35

Il presidente

1. L'Ufficio è diretto dal presidente.
2. A tal fine, il presidente ha segnatamente le seguenti funzioni ed i seguenti poteri:
 - a) è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del consiglio d'amministrazione;
 - b) adotta tutte le misure appropriate, segnatamente l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio;
 - c) può presentare al consiglio d'amministrazione proposte di modifica del presente regolamento, dei provvedimenti di cui agli articoli 108 e 109, nonché di qualsiasi altro provvedimento relativo al diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali;
 - d) elabora lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;
 - e) presenta ogni anno un rapporto d'attività al consiglio d'amministrazione;
 - f) esercita i poteri conferitigli dall'articolo 30, paragrafo 2;
 - g) può delegare le sue funzioni e i suoi poteri.

3. Il presidente può essere assistito da uno o più vicepresidenti. In caso di impedimento del presidente, il o i vicepresidenti ne assumono le funzioni nei modi stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

Articolo 36

Nomina del personale superiore

1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dalla Commissione in base a un elenco di almeno tre candidati che è redatto dal consiglio d'amministrazione. La Commissione può destituire dalla carica il presidente su proposta del consiglio d'amministrazione.

2. Il presidente è nominato per un periodo massimo di 5 anni. Il suo mandato è rinnovabile.

3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati o destituiti dalla carica in base ai disposti dei paragrafi 1 e 2, previa consultazione del presidente.

4. La Commissione esercita il potere disciplinare nei confronti del presidente e dei vicepresidenti.

Articolo 37

Controllo della legalità

1. La Commissione è responsabile del controllo della legalità degli atti del presidente per i quali la legislazione comunitaria non prevede alcun tipo di controllo di legalità da parte di un altro organo.
2. La Commissione chiede la modifica o l'annullamento di qualsiasi atto illecito del presidente.
3. Qualsiasi atto del presidente di cui al paragrafo 1, sia esso implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione ovvero da terzi direttamente e personalmente interessati, ai fini del controllo della legalità. La questione deve essere deferita alla Commissione entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui la parte interessata è venuta a conoscenza dell'atto contestato. La Commissione adotta una decisione entro il termine di un mese. Se entro tale termine non viene adottata alcuna decisione, la domanda è da considerarsi respinta.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 38

Istituzione e competenze

1. È istituito un consiglio d'amministrazione presso l'Ufficio. Oltre alle competenze attribuitegli nel contesto del presente regolamento nonché dei provvedimenti citati agli articoli 108 e 109, il Consiglio d'amministrazione esercita le competenze indicate nei paragrafi da 2 a 6.

2. Esso consiglia il presidente su questioni di competenza dell'Ufficio e ne controlla le attività.

3. Esso può trasmettere alla Commissione, con o senza modifiche, i progetti che gli sono stati presentati conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c) o presentare propri progetti di modifica del presente regolamento, dei provvedimenti citati agli articoli 108 e 109 o di qualsiasi altro provvedimento che riguardi il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

4. Se lo ritiene necessario, può emettere dei pareri e chiedere informazioni.

5. Esso può stabilire norme sui metodi di lavoro dell'Ufficio.

6. Esso adotta un proprio regolamento interno.

Articolo 39

Composizione del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Per ogni rappresentante è nominato un supplente.

2. I membri del consiglio d'amministrazione possono farsi assistere da consiglieri o da esperti nei limiti previsti dal regolamento interno del consiglio d'amministrazione.

Articolo 40

Presidenza

1. Il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 41

Riunioni

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente di seduta.

2. Salvo contraria decisione del consiglio d'amministrazione, il presidente dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni. Il presidente non vota.

3. Il consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, si riunisce su

iniziativa del presidente o a richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

4. Il consiglio d'amministrazione può invitare degli osservatori a partecipare alle sue riunioni.

5. Al segretariato del consiglio d'amministrazione provvede l'Ufficio.

Articolo 42

Sede delle riunioni

Il consiglio d'amministrazione si riunisce presso la sede della Commissione, dell'Ufficio o di una commissione d'esame. Le modalità saranno stabilite dal regolamento interno.

Articolo 43

Votazioni

1. Per le decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

2. Per le decisioni che competono al consiglio d'amministrazione in forza degli articoli 12, paragrafo 1, lettera b), 36, paragrafo 1 e paragrafo 3, 38, paragrafo 5, 46, paragrafo 1, e 54, paragrafo 2, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

3. Le decisioni del consiglio d'amministrazione non sono vincolanti ai sensi dell'articolo 189 del trattato.

CAPITOLO IV

LE COMMISSIONI DI RICORSO

Articolo 44

Istituzione e competenze

1. Nell'ambito dell'Ufficio sono istituite una o più commissioni di ricorso.

2. Le commissioni di ricorso sono competenti per le decisioni sui ricorsi presentati contro le decisioni di cui all'articolo 66.

Articolo 45

Composizione delle commissioni di ricorso

Le commissioni di ricorso in sede deliberativa si compongono come segue:

a) di due giuristi e di un tecnico per le decisioni dell'Ufficio adottate esclusivamente in base

all'esame di cui agli articoli 52 e 53 e per le decisioni che riguardano l'iscrizione e la radiazione di dati nel registro dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali;

b) di due tecnici e di un giurista per le altre decisioni.

Per ogni membro è designato un supplente.

Articolo 46

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. I presidenti delle commissioni di ricorso e gli altri membri delle stesse sono nominati dalla Commissione per un periodo di cinque anni, su proposta del consiglio d'amministrazione. Durante il mandato non possono essere esonerati dal loro incarico, se non per motivi gravi e purché la Corte di giustizia delle Comunità europee, adita dalla Commissione, decida in tal senso, previa consultazione del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni dei membri delle commissioni di ricorso possono essere espletate a tempo parziale.

2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

3. I membri delle commissioni di ricorso non possono espletare altri compiti nell'ambito dell'Ufficio. Il diritto di espletare altre attività deve essere stabilito conforme-

mente alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Articolo 47

Ricusazione

1. I membri delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti come rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso stesso.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne informa la commissione di ricorso.

3. I membri delle commissioni di ricorso possono essere ricusati da una delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte in causa, sebbene a conoscenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

4. Le commissioni decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini di tale decisione, il membro ricusato è sostituito, in seno alla commissione, dal suo supplente.

PARTE QUARTA

PROCEDURA DINNANZI ALL'UFFICIO

CAPITOLO I

DOMANDE

Articolo 48

Presentazione delle domande

1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata, a scelta del richiedente:

a) direttamente all'Ufficio, o

b) ad uno degli organismi nazionali o delle sezioni distaccate all'uopo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

2. Se la domanda viene presentata ad uno degli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), tale organismo adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire che la domanda sia trasmessa all'Ufficio

entro le due settimane successive alla presentazione. Gli organismi nazionali possono applicare al richiedente una tassa il cui importo non può essere superiore alle spese amministrative occasionate dal ricevimento e dalla trasmissione della domanda stessa.

3. Le domande che non pervengono all'Ufficio entro il termine di un mese dalla presentazione all'organismo nazionale si considerano revocate.

Articolo 49

Condizioni cui devono soddisfare le domande

1. Le domande di diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali devono contenere almeno i seguenti dati:

a) informazioni intese ad identificare il richiedente;

b) il nome del primo costituente o dello scopritore della varietà e l'assicurazione che, a conoscenza del richiedente, nessun'altra persona ha partecipato alla

costituzione o alla scoperta della varietà. Se il richiedente non è l'unico costitutore originale o scopritore, egli deve specificare in qual modo ha acquisito il diritto al diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali e, a richiesta dell'Ufficio, deve fornire i documenti giustificativi in materia; se la varietà è sostanzialmente derivata da individui di una sola altra varietà, la varietà iniziale deve altresì essere indicata, fatte salve le informazioni richieste in virtù del paragrafo 2, lettera a);

- c) una designazione provvisoria della varietà;
 - d) qualsiasi altra informazione richiesta dall'Ufficio per consentire l'esame della domanda.
2. La domanda deve essere accompagnata:
- a) da una descrizione tecnica della varietà;
 - b) da una proposta di denominazione varietale;
 - c) dalla procura di ogni mandatario.

Tuttavia, la proposta di denominazione varietale può essere presentata successivamente, entro un termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 50

Data della domanda

La data di presentazione della domanda per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è costituita dalla data in cui la domanda è ricevuta dall'Ufficio conformemente al disposto dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), o dall'organismo nazionale o sottosezione dell'Ufficio, conformemente al disposto dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), a condizione tuttavia che essa contenga almeno i dati che consentono di identificare il richiedente e che sia accompagnata da una descrizione tecnica della varietà.

Articolo 51

Ordine di priorità

1. L'ordine di priorità delle domande è determinato dalla data di presentazione o, per le domande ricevute lo stesso giorno, in base all'ordine in cui sono state ricevute, conformemente al disposto dell'articolo 50, nella misura in cui sia possibile stabilire tale ordine.

2. Si il richiedente o il suo dante causa ha già chiesto una privativa per la varietà in uno Stato membro o in qualsiasi altro Stato aderente alla convenzione UPOV nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda, il richiedente fruisce del diritto alla priorità derivante dalla domanda precedente ai fini della domanda per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, sempreché la domanda precedente sussista alla data della presentazione.

3. Il diritto di priorità implica che la data di presentazione della domanda precedente viene considerata come data di presentazione della domanda per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali per l'applicazione degli articoli 7, 10 e 11, paragrafo 7.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì alle domande presentate in precedenza in un altro Stato, purché, alla data della presentazione, siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

5. Il diritto di priorità può essere rivendicato solo nella domanda. Il diritto decade se il richiedente non presenta all'Ufficio, entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di presentazione, copie della domanda precedente certificate conformi dalle autorità competenti in materia. Se la domanda precedente non è stata redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, l'Ufficio può inoltre esigere una traduzione della domanda precedente in una delle lingue suddette.

CAPITOLO II

ESAME

Articolo 52

Esame della forma

1. L'Ufficio esamina se:
- a) la domanda è stata effettivamente presentata in conformità all'articolo 48;
 - b) la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 49;
 - c) i documenti giustificativi del diritto di priorità sono stati presentati nel termine fissato dall'articolo 51, paragrafo 5 e
 - d) i diritti dovuti conformemente all'articolo 80 sono stati pagati entro il termine prescritto.

2. Se la domanda soddisfa le condizioni per l'attribuzione di una data di presentazione, ai sensi dell'articolo 50, ma non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio invita il richiedente ad ovviare ai difetti constatati.

3. Se la domanda non soddisfa le condizioni per l'attribuzione di una data di presentazione, a norma dell'articolo 50, o se viene considerata non presentata a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, l'Ufficio informa al riguardo il richiedente o, qualora ciò non sia possibile, effettua la pubblicazione ai sensi dell'articolo 86.

Articolo 53

Esame del merito

L'Ufficio verifica se la varietà può essere oggetto del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vege-

tali a norma dell'articolo 5, se si tratta di una nuova varietà ai sensi dell'articolo 10, e se il richiedente è legittimato a presentare una domanda conformemente all'articolo 12. L'Ufficio verifica il diritto del richiedente alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali conformemente all'articolo 11 solo se sussistono particolari motivi di dubbio. L'Ufficio verifica altresì se la denominazione varietale proposta è ammissibile a norma dell'articolo 62. A tal fine esso può avvalersi del contributo di altri organismi.

Articolo 54

Esame tecnico

1. Se, in seguito all'esame di cui agli articoli 52 e 53, l'Ufficio constata che nulla osta alla concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà, esso adotta le disposizioni necessarie affinché l'esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi competenti per l'esame delle varietà delle specie considerate (uffici d'esame).
2. In mancanza di un ufficio d'esame ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio può istituire, con il consenso del Consiglio d'amministrazione, altri servizi appropriati o sue sezioni distaccate cui affidare detto esame. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, detti servizi o sezioni distaccate sono considerati uffici d'esame.
3. L'Ufficio trasmette la domanda agli uffici d'esame in un numero di copie identico a quello stabilito dal regolamento d'esecuzione.
4. In base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, l'Ufficio stabilisce non solo la data e il luogo della presentazione del materiale destinato all'esame tecnico, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale.
5. Se il richiedente rivendica un diritto di priorità conformemente all'articolo 51, paragrafi 2 o 4, egli è tenuto a fornire il materiale necessario e qualsiasi altro documento richiesto entro il termine di due anni a decorrere dalla data della domanda a norma dell'articolo 50. Se la domanda precedente è stata ritirata o respinta prima della scadenza del termine di due anni, l'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca il materiale o qualsiasi altro documento richiesto entro un termine stabilito.
2. Se il consiglio d'amministrazione ha stabilito linee direttrici o se l'Ufficio ha dato istruzioni per l'esecuzione degli esami tecnici, gli uffici d'esame sono tenuti a rispettarle.
3. Ai fini dell'esame tecnico, gli uffici d'esame possono, con il consenso dell'Ufficio, avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati e tener conto dei risultati conseguiti da tali servizi.
4. Salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio, ogni ufficio d'esame avvia l'esame tecnico non oltre la data in cui sarebbe stato avviato l'esame tecnico in base a domande per la concessione di privative nazionali, presentate nella data in cui la domanda trasmessa dall'Ufficio è stata ricevuta dall'ufficio d'esame.
5. Nel caso considerato all'articolo 54, paragrafo 5, ogni ufficio d'esame avvia l'esame tecnico, salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio, entro la data in cui avrebbe avuto inizio l'esame di domande per la concessione di privative nazionali, purché il materiale richiesto e gli altri documenti necessari siano stati presentati alla data in questione.
6. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che l'esame tecnico abbia inizio a una data successiva per le varietà di vite e per le specie arboree.
7. Le sperimentazioni sulla coltura della varietà a norma del paragrafo 1 continuano ad essere effettuate fino al momento in cui la decisione relativa alla concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è passata in giudicato.

Articolo 56

Relazioni d'esame

1. A richiesta dell'Ufficio o se l'ufficio d'esame ritiene che i risultati dell'esame tecnico sono sufficienti per valutare la varietà, quest'ultimo trasmette all'Ufficio una relazione d'esame, accompagnata da una descrizione della varietà, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 7 a 9.
2. L'Ufficio comunica i risultati dell'esame tecnico e la descrizione della varietà al richiedente e lo invita a formulare osservazioni al riguardo.
3. L'Ufficio può chiedere un esame complementare se ritiene che la relazione d'esame non gli consenta di prendere una decisione con cognizione di causa a meno che il richiedente, consultato, vi si opponga.
4. I risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio e non possono essere utilizzati dagli uffici d'esame senza il suo consenso.

Articolo 55

Esecuzione dell'esame tecnico

1. Fatte salve le disposizioni che prevedono un metodo di verifica diverso quanto al rispetto delle condizioni fissate dagli articoli da 7 a 9, l'ufficio d'esame può effettuare sperimentazioni sulla coltura della varietà o effettuare qualsiasi altra ricerca necessaria per l'esame tecnico.

Articolo 57**Costo dell'esame tecnico**

L'Ufficio versa agli uffici d'esame un'indennità fissata conformemente al regolamento d'esecuzione.

Articolo 58**Opposizioni**

1. Chiunque può presentare all'Ufficio opposizione scritta contro la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. Gli opposenti partecipano, con il richiedente, alla procedura per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

3. L'opposizione può fondarsi esclusivamente sull'assunto che:

- a) le condizioni di cui agli articoli da 7 a 11 non sono state soddisfatte;
- b) esiste, per l'attribuzione di una denominazione varietale, un impedimento ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 3 o 4.

4. L'opposizione di cui al paragrafo 3 può essere presentata:

- a) in qualsiasi momento prima della concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, nel caso contemplato al paragrafo 3, lettera a);
- b) entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della denominazione varietale conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera c), per le osservazioni contemplate al paragrafo 3, lettera b).

Articolo 59**Priorità di una nuova domanda in caso di opposizioni**

Se un'opposizione motivata dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11 comporta la revoca o il rigetto di una domanda per la concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali e se l'opponente presenta, per la medesima varietà, una domanda per la concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali entro il termine di un mese a decorrere dal ritiro o dal rigetto definitivo della domanda, l'opponente stesso può esigere che la data di presentazione della sua domanda sia la data di presentazione della domanda ritirata o rigettata.

CAPITOLO III**DECISIONI****Articolo 60****Rigetto della domanda**

1. L'Ufficio respinge la domanda per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali non appena constata che il richiedente:

- a) non ha avviato ai difetti di cui all'articolo 52 entro il termine impartitogli;
- b) non ha rispettato una norma o prescrizione ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 4 o 5, nel termine stabilito, salvo dispensa dell'Ufficio;
- c) non ha pagato i diritti dovuti per l'esame tecnico entro il termine fissato, oppure
- d) non ha proposto una denominazione varietale ammissibile conformemente all'articolo 62 o si è opposto alla scelta della denominazione varietale da parte dell'Ufficio nel caso previsto all'articolo 62, paragrafo 5.

2. L'Ufficio respinge altresì le domande di concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali:

- a) se constata che le condizioni che è tenuto a verificare conformemente all'articolo 53 non sono soddisfatte, o
- b) se giunge alla conclusione, in base alle relazioni d'esame di cui all'articolo 56, che le condizioni degli articoli da 7 a 9 non sono state rispettate.

Articolo 61**Concessione della privativa**

Se ritiene che i risultati dell'esame bastano per pronunciarsi sulla domanda e se non esistono impedimenti ai sensi dell'articolo 60, l'Ufficio concede il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali. La decisione deve includere una descrizione ufficiale della varietà.

Articolo 62**Denominazione varietale**

1. Quando è concesso un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, l'Ufficio attribuisce alla varietà in questione la denominazione varietale proposta dal richiedente conformemente all'articolo 49, se ritiene, sulla base dell'esame effettuato conformemente all'articolo 53, terza frase, che tale denominazione è ammissibile.

2. Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

3. Esiste un impedimento all'attribuzione di una denominazione varietale qualora:

- a) un diritto anteriore altrui ne vieti l'impiego sul territorio della Comunità;
- b) la denominazione è difficilmente riconoscibile o può essere difficilmente riprodotta in quanto tale dagli utilizzatori;
- c) la denominazione è identica o può essere confusa con una denominazione varietale in base alla quale, in uno Stato membro o in uno Stato che ha aderito alla Convenzione UPOV, un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà o in cui il materiale dell'altra varietà è stato commercializzato, a meno che quest'altra varietà non esista più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare;
- d) la denominazione è identica o può essere confusa con altre denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un'altra legislazione;
- e) la denominazione potrebbe recare offesa in uno degli Stati membri o potrebbe essere contraria all'ordine pubblico, o
- f) la denominazione potrebbe indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del costituente o dello scopritore o di una qualsiasi delle altre parti del procedimento.

4. Esiste altresì un impedimento quando, per varietà che sono già iscritte

- a) in uno degli Stati membri,
- b) in un altro Stato aderente alla convenzione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali, o
- c) in un altro Stato per il quale un atto comunitario stabilisca che le varietà sono valutate in base a norme equivalenti a quelle contemplate nelle direttive sui cataloghi comuni

in un registro ufficiale delle varietà vegetali o il cui materiale sia ivi stato commercializzato, la denominazione varietale proposta è diversa da quella registrata o utilizzata, a meno che quest'ultima sia oggetto di uno degli impedimenti contemplati al paragrafo 3.

5. Se il richiedente non propone una denominazione ammissibile, l'Ufficio sceglie di sua iniziativa la denominazione da attribuire se il richiedente non vi si oppone.

6. L'Ufficio pubblica l'elenco delle specie che considera «apparentate» ai sensi del paragrafo 3, lettera c).

CAPITOLO IV

IL MANTENIMENTO IN VIGORE DEL DIRITTO COMUNITARIO DI TUTELA DELLE NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Articolo 63

Verifica tecnica

1. L'Ufficio verifica se le varietà tutelate sono conservate intatte.

2. A tal fine si procede a una verifica tecnica conformemente alle disposizioni degli articoli 54 e 55.

3. Il titolare è tenuto a fornire all'Ufficio e agli uffici d'esame incaricati della verifica tecnica della varietà tutte le informazioni necessarie per valutare se la varietà è mantenuta inalterata. Egli è tenuto a fornire del materiale della varietà, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio, e a permettere di verificare se sono state adottate tutte le misure appropriate per garantire che la varietà sia mantenuta inalterata.

Articolo 64

Relazione sulla verifica tecnica

1. A richiesta dell'Ufficio, o se accerti che la varietà non è omogenea o stabile, l'ufficio d'esame incaricato della verifica tecnica trasmette all'Ufficio una relazione sulle constatazioni effettuate.

2. Se all'atto della verifica tecnica emergono difetti ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio trasmette al titolare i risultati della verifica tecnica e gli offre la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

Articolo 65

Modifica della denominazione varietale

1. L'Ufficio modifica la denominazione varietale attribuita conformemente all'articolo 62 qualora tale denominazione non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 62 e qualora, nel caso in cui esista un altrui diritto precedente e contrastante, il titolare accetti la modifica o, una sentenza definitiva vieti, per il medesimo motivo, l'impiego della denominazione varietale al titolare o a qualsiasi altra persona tenuta ad utilizzare la denominazione varietale stessa.

2. L'Ufficio invita il titolare a proporre un'altra denominazione varietale e si attiene per il resto alle disposizioni di cui all'articolo 62.

3. La nuova denominazione varietale può essere oggetto di osservazioni ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b).

CAPITOLO V

RICORSI

Articolo 66

Decisioni impugnabili

1. Le decisioni dell'Ufficio adottate conformemente agli articoli 18, 20, da 60 a 62 e 65, nonché quelle concernenti le opposizioni ai sensi dell'articolo 58, i diritti a norma dell'articolo 80, la ripartizione delle spese a norma dell'articolo 82, l'iscrizione o la soppressione di dati nel registro a norma dell'articolo 84, l'accesso ai dati a norma dell'articolo 85 e alle pubblicazioni a norma dell'articolo 86 possono formare oggetto di ricorsi. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei confronti di una delle parti può essere oggetto di ricorso solo unitamente alla decisione definitiva, a meno che tale decisione non preveda un ricorso separato.

Articolo 67

Persone legittimate a presentare ricorso e ad essere parte nel procedimento

Qualsiasi parte di un procedimento conclusosi con una decisione può presentare ricorso contro tale decisione, sempreché questa le sia sfavorevole. Le altre parti del procedimento e l'Ufficio partecipano di diritto al procedimento di ricorso.

Articolo 68

Termine e forma del ricorso

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata e deve essere accompagnato da una relazione scritta indicante i motivi del ricorso che deve essere presentata entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica della decisione.

Articolo 69

Revisione interlocutoria

1. Se il servizio dell'Ufficio che ha predisposto la decisione ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, può rettificare la propria decisione. Questa dispo-

sizione non si applica quando al ricorrente si oppone un'altra parte del procedimento.

2. Se il ricorso non è accolto entro un termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, esso viene immediatamente deferito alla commissione di ricorso.

Articolo 70

Esame dei ricorsi

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

2. In occasione dell'esame del ricorso, la commissione di ricorso invita le parti, tante volte quanto è necessario, a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle notifiche trasmesse o sulle comunicazioni emananti da altre parti.

Articolo 71

Decisione sul ricorso

La commissione decide sul ricorso in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 70. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni inerenti alla competenza dell'Ufficio o deferire la causa al servizio responsabile dell'Ufficio per il seguito del ricorso. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto, sempreché i fatti siano gli stessi.

Articolo 72

Ricorso in seconda istanza

1. Le decisioni della commissione di ricorso possono formare oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. L'impugnativa ha effetto sospensivo.

2. L'impugnativa può essere basata sui seguenti motivi: incompetenza, violazione di norme procedurali fondamentali, violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi altra disposizione legislativa concernente la loro applicazione, nonché abuso di potere.

3. L'impugnativa può essere presentata da qualsiasi parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, sempreché la decisione sia stata ad essa sfavorevole, oppure dalla Commissione o dall'Ufficio.

4. L'impugnativa è presentata alla Corte di giustizia entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

5. L'ufficio può partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e può altresì presentare osservazioni senza partecipare al procedimento.

6. Se la Corte di giustizia deferisce il caso alla commissione di ricorso quest'ultima è vincolata dalla decisione della Corte di giustizia in ordine alle questioni di diritto, sempreché i fatti siano gli stessi.

CAPITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 73

Motivazione delle decisioni e diritto di audizione

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

Articolo 74

Istruzione d'ufficio dei fatti

Nel corso della procedura, l'Ufficio procede all'istruzione d'ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell'esame conformemente agli articoli 53 e 54. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno invocato o prodotto a tempo debito.

Articolo 75

Procedura orale

1. L'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o a richiesta di una qualsiasi delle parti in causa, a condizione che lo ritenga utile.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la procedura orale dinanzi all'Ufficio non è pubblica.

3. La procedura orale dinanzi alla commissione di ricorso, inclusa la pronuncia, è pubblica, fatta salva decisione contraria della commissione di ricorso qualora la pubblicità potrebbe occasionare inconvenienti gravi e ingiustificati nei confronti di una delle parti in causa.

Articolo 76

Istruzione

1. Per tutte le procedure dinanzi all'Ufficio possono essere adottate le seguenti misure d'istruzione:

- a) audizione della parti,
- b) domanda di informazioni,

- c) produzione di documenti o di altre prove,
- d) audizione di testimoni,
- e) perizie,
- f) ispezioni,
- g) dichiarazioni giurate.

2. Se le decisioni dell'Ufficio vengono adottate in seno a un comitato, l'Ufficio può affidare a uno dei suoi membri il compito di esaminare le prove addotte.

3. Se l'Ufficio ritiene necessario procedere all'audizione di una delle parti, di un testimone o di un perito, esso

- a) cita la persona interessata a comparire,
- b) chiede, conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, alle autorità competenti, giudiziarie o altre dello Stato sul territorio del quale risiede la persona in causa, di procedere all'audizione.

4. Una parte, un testimone o un esperto citato a comparire dinanzi all'Ufficio può chiedere di essere autorizzato a deporre dinanzi alle autorità competenti, giudiziarie o altre dello Stato sul cui territorio ha la sua residenza. Dopo aver ricevuto tale richiesta o qualora non vi siano reazioni alla citazione, l'Ufficio può chiedere, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, di procedere all'audizione della persona interessata.

5. Se una parte, un testimone o un esperto depone dinanzi all'Ufficio, quest'ultimo può chiedere, se ritiene opportuno che la deposizione sia fatta sotto giuramento o in un'altra forma vincolante, alle autorità competenti, giudiziarie o altre dello Stato sul cui territorio risiede la persona interessata di procedere a una nuova audizione in base alle condizioni predette.

6. Se l'Ufficio chiede ad un'autorità competente, giudiziaria o altra, di raccogliere una deposizione, può altresì chiedere di assumere tale deposizione in una forma vincolante e autorizzare un membro dell'Ufficio ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto e a interrogarlo, per il tramite dell'autorità di cui sopra o direttamente.

Articolo 77

Notifica

L'Ufficio notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni nonché le comunicazioni che implicano un termine di decorrenza o la cui notifica è contemplata da altre disposizioni del presente regolamento o da disposizioni adottate in virtù del presente regolamento o ancora prescritte dal presidente dell'Ufficio. Le notifiche possono

essere fatte per il tramite dei competenti uffici delle varietà degli Stati membri.

Articolo 78

Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all'Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell'Ufficio è reintegrato, a sua richiesta, se l'impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del presente regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto entro un termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere eseguito nel termine predetto. La domanda è ammissibile solo entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine che non è stato rispettato.

3. La domanda è motivata e indica i fatti a cui si riferisce.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini contemplati al paragrafo 2, nonché all'articolo 51, paragrafi 2, 4 e 5.

5. Chiunque, in uno Stato membro e nel periodo che intercorre fra la perdita di un diritto connesso, conformemente al paragrafo 1, alla domanda o alla concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali e il ristabilimento di tale diritto, abbia, in buona fede, utilizzato o svolto effettivi e seri preparativi per utilizzare il materiale di una varietà oggetto di una domanda pubblicata per la concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali o di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali già concesso, può continuare, a titolo gratuito, l'utilizzazione in parola nella sua azienda o per le necessità della sua azienda.

Articolo 79

Riferimento ai principi generali

1. In mancanza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri.

2. Le disposizioni dell'articolo 47 si applicano *mutatis mutandis* al personale dell'Ufficio nella misura in cui ha partecipato alle decisioni del tipo contemplato all'articolo 66, e al personale degli uffici d'esame, nella misura in cui si è occupato delle misure adottate per la preparazione delle decisioni suddette.

CAPITOLO VII

DIRITTI, PAGAMENTO DELLE SPESE

Articolo 80

Diritti

1. In base al regolamento relativo ai diritti di cui all'articolo 108, l'Ufficio riscuote dei diritti per coprire le spese degli atti contemplati nel presente regolamento, nonché dei diritti annuali per tutta la durata del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

2. In caso di mancato pagamento dei diritti esigibili per gli atti dell'Ufficio di cui all'articolo 108, paragrafo 2 o per altri atti dell'Ufficio contemplati nel regolamento relativo ai diritti e che devono essere espletati solo su richiesta, si considera che la domanda non è stata presentata o che il ricorso non è stato depositato se le misure necessarie per effettuare il pagamento dei diritti non sono state adottate entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui l'Ufficio ha inviato una nuova richiesta di pagamento, richiamando l'attenzione dell'interessato sulle conseguenze del mancato pagamento.

3. Se talune informazioni fornite dal richiedente del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali possono essere verificate solo tramite un esame tecnico che esula dal quadro stabilito per l'esame tecnico delle varietà della specie considerata, i diritti esigibili per l'esame tecnico possono essere maggiorati, previa consultazione dell'interessato, fino a concorrenza dell'importo delle spese effettive.

4. I diritti riscossi per un ricorso devono essere rimborsati se il ricorso viene accolto, mentre è previsto un rimborso pro rata se il ricorso è stato accolto parzialmente. Il rimborso può tuttavia essere soppresso, in tutto o in parte, se la decisione sul ricorso si fonda su fatti presentati tardivamente.

Articolo 81

Prescrizione degli obblighi finanziari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di diritti si prescrive dopo un termine di quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è divenuto esigibile.

2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di diritti o di somme rimosse in eccedenza all'atto del pagamento dei diritti si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

3. Il termine contemplato al paragrafo 1 è interrotto da una richiesta di pagamento del diritto e nel caso contemplato al paragrafo 2 da una richiesta scritta e

motivata intesa a far valere il diritto. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data della sua interruzione; esso scade al più tardi al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il termine originale ha iniziato a decorrere, a meno che per far valere il diritto sia stata avviata un'azione legale; in questo caso il termine scade al più presto al termine del periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Articolo 82

Ripartizione delle spese

1. Ciascuna delle parti dei procedimenti di opposizione, di dichiarazione di nullità e di annullamento del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali e di ricorso sostiene le spese occasionate, a meno che l'Ufficio o la commissione di ricorso decidano, per una questione di equità, una ripartizione diversa delle spese indispensabili, incluse le spese di viaggio e di soggiorno nonché la retribuzione di un agente, di un consulente o di un avvocato. Una decisione relativa alla ripartizione delle spese può altresì essere adottata, a richiesta, se la domanda per la concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, l'opposizione o la domanda di nullità o di annullamento del diritto comunitario delle nuove varietà vegetali è ritirata o il titolare ha rinunciato al diritto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

2. A richiesta, l'Ufficio stabilisce l'importo delle spese che devono essere rimborsate in virtù di una decisione sulla ripartizione conforme al paragrafo 1.

Articolo 83

Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'importo delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'importo delle spese ha carattere esecutivo.

2. L'esecuzione è disciplinata dalle disposizioni di procedura civile in vigore nello Stato membro sul cui territorio ha luogo. La formula esecutoria è apposta, senz'altro controllo oltre la verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tal fine informandone l'Ufficio e la Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Una volta espletate queste formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può adire direttamente all'organo competente in base alla legislazione nazionale per procedere all'esecuzione.

4. L'esecuzione può essere sospesa solo da una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Tuttavia, il controllo della regolarità delle misure esecutorie è di competenza dei tribunali nazionali.

CAPITOLO VIII

REGISTRO DEI DIRITTI COMUNITARI DI TUTELA DELLE NUOVE VARIETÀ VEGETALI INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 84

Tenuta del registro

1. L'Ufficio tiene un registro dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali che contiene, dopo la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, i seguenti dati:

- a) la specie e la denominazione della varietà;
- b) la descrizione ufficiale della varietà ovvero il riferimento ai documenti dell'Ufficio che contengono tale descrizione ufficiale della varietà quale parte integrante del registro;
- c) per le varietà che richiedono, per la produzione di materiali, l'impiego ripetuto di talune componenti, il riferimento a tali componenti;
- d) il nome e l'indirizzo
 - del titolare,
 - del primo costituente o dello scopritore,
 - del mandatario autorizzato;
- e) la data di inizio e di scadenza del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, nonché la motivazione della scadenza di tale diritto;
- f) qualsiasi diritto contrattuale esclusivo di sfruttamento, se il titolare o il concessionario lo richiede fornendo i documenti giustificativi, o qualsiasi diritto di sfruttamento obbligatorio, incluso il nome e l'indirizzo del beneficiario di tale diritto;
- g) qualsiasi misura di esecuzione forzata conformemente all'articolo 23, se una delle parti lo richiede;
- h) qualsiasi altro dato come specificato nel regolamento d'esecuzione in virtù dell'articolo 109.

2. L'Ufficio può adattare, di propria iniziativa e previa consultazione del titolare, la descrizione ufficiale della varietà, per quanto concerne il numero e il tipo delle caratteristiche o le espressioni di tali caratteristiche se necessario, in funzione dei principi applicabili alla descrizione delle varietà della specie considerata,

per renderla comparabile con le descrizioni di altre varietà della specie considerata.

3. Qualsiasi modifica relativa all'identità del titolare o di un mandatario autorizzato è iscritta nel registro a condizione che vengano fornite le prove all'Ufficio.

4. Il titolare è tenuto, in base alle istruzioni dell'Ufficio, a presentare un campione di riferimento di individui della varietà. Tale campione serve da base per determinare l'identità della varietà.

Articolo 85

Consultazione pubblica

1. Sono accessibili al pubblico, conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento d'esecuzione in virtù dell'articolo 109:

- a) il registro dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali;
- b) i documenti relativi a una domanda pubblicata di concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali;
- c) i documenti relativi a un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali già concesso;
- d) le sperimentazioni di coltura destinate all'esame tecnico di una varietà;
- e) le sperimentazioni di coltura destinate alla verifica tecnica della conservazione di una varietà;
- f) il campione di riferimento depositato in virtù dell'articolo 84, paragrafo 4.

2. I documenti relativi a una domanda per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali che non sono ancora stati pubblicati sono accessibili per consultazione solo:

- a) con il consenso del richiedente, o
- b) se la persona che chiede di consultare i documenti prova che il richiedente ha affermato direttamente o indirettamente che, una volta ottenuto tale diritto, potrà avvalersene contro di lui.

3. Nel caso contemplato all'articolo 84, paragrafo 1, lettera c) e a richiesta del richiedente, tutte le informazioni relative ai componenti, inclusa la loro coltivazione, non sono accessibili. Tale richiesta che vieta l'accesso è ammissibile solo fino al momento della decisione sulla domanda di concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

4. Il materiale, fornito o ottenuto nel quadro degli esami contemplati agli articoli 54, paragrafo 4, 55 e 63, può essere ceduto a terzi dalle autorità competenti in virtù del presente regolamento solo se la persona interessata dà il suo consenso o se la cessione risulta indi-

spensabile in virtù della cooperazione in materia di esame contemplata dal presente regolamento o in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 86

Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente in un documento appositamente previsto dal consiglio d'amministrazione:

- a) le domande di concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali precisando la specie interessata, la denominazione provvisoria delle varietà, la data di presentazione nonché i nomi e gli indirizzi del richiedente, del primo costitutore o dello scopritore e di qualsiasi mandatario;
- b) la conclusione di una procedura di concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali con indicazione dei dati contemplati alla lettera a);
- c) le proposte di denominazione varietale;
- d) la concessione dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali con l'indicazione dei dati contemplati all'articolo 84, paragrafo 1, lettere a), d) e e);
- e) l'estinzione dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali con l'indicazione dei dati summenzionati;
- f) la costituzione e la cessazione di diritti contrattuali di sfruttamento esclusivo e di diritti di sfruttamento obbligatorio di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera f);
- g) le modifiche delle denominazioni varietali conformemente all'articolo 65;
- h) le modifiche relative all'identità del titolare o di un mandatario conformemente all'articolo 84, paragrafo 3;
- i) le misure di esecuzione forzata conformemente all'articolo 23, se una parte presenta una richiesta in tal senso.

2. Inoltre, la pubblicazione deve contenere i dati e le informazioni di carattere generale comunicati dall'Ufficio e può comprendere qualsiasi altra informazione attinente al presente regolamento o alla sua applicazione.

Articolo 87

Scambi di informazioni e di pubblicazioni

1. L'Ufficio e gli uffici delle varietà competenti negli Stati membri si scambiano, a richiesta e, fatte salve le condizioni fissate per la trasmissione dei risultati degli esami tecnici, per le loro esigenze e gratuitamente, una o più copie delle rispettive pubblicazioni e qualsiasi altra informazione utile relativa alle domande o alla concessione dei diritti di proprietà industriale.

2. I dati di cui all'articolo 85, paragrafo 3 sono esclusi dall'informazione, a meno che

- a) l'informazione sia necessaria ai fini degli esami conformemente agli articoli 54 e 63, o
- b) il richiedente o il titolare danno il loro consenso.

Articolo 88

Cooperazione amministrativa e giudiziaria

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, l'Ufficio e le autorità competenti, giudiziarie o altre, degli Stati membri si prestano, a richiesta, assistenza reciproca

fornendo informazioni o autorizzando l'accesso ai documenti relativi alla varietà e ai campioni o alle sperimentazioni di coltura della stessa. Se l'Ufficio autorizza le autorità giudiziarie a consultare i documenti o ad avere accesso ai campioni o alle sperimentazioni di coltura, l'accesso non è soggetto alle restrizioni contemplate all'articolo 85.

2. In base alla commissione rogatoria emanata dall'Ufficio, le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri mettono in atto, per conto dell'Ufficio e nei limiti delle loro competenze, le misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi.

PARTE QUINTA

INCIDENZA SU ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Articolo 89

Divieto di protezione cumulativa

1. Le varietà oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali non possono essere brevettate, né essere oggetto di un diritto nazionale di tutela delle nuove varietà vegetali. Qualsiasi diritto industriale concesso contrariamente al disposto della prima frase è inefficace.

2. Se, prima della concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, al titolare è stato concesso un altro diritto in conformità al paragrafo 1 per la medesima varietà, egli non può esercitare, nei confronti della varietà in parola, i diritti derivanti da tale protezione finché sussisterà per la varietà summenzionata il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

Articolo 90

Applicazione delle legislazioni nazionali

L'esercizio dei diritti concernenti il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è soggetto alle restrizioni derivanti dalle legislazioni degli Stati membri solo se ne è fatto esplicito riferimento nel presente regolamento.

PARTE SESTA

AZIONI CIVILI, INFRAZIONI, GIURISDIZIONE

Articolo 91

Violazione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali

1. Chiunque:

- a) compia, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei con-

fronti di una varietà oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, o

- b) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento è ridotto in proporzione, senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta.

Articolo 92

Atti anteriori alla concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali

Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda per la concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali e la concessione di tale diritto, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

Articolo 93

Prescrizione

I ricorsi contemplati agli articoli 91 e 92 si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore ovvero, a prescindere dalla conoscenza dell'atto, dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola.

Articolo 94

Applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione

1. Se l'autore dell'infrazione ai sensi dell'articolo 91 ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del concessionario, l'autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 97 o 98 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì alle azioni che possono essere intentate per il compimento o l'omissione di taluni atti ai sensi dell'articolo 92 nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali e l'esecuzione della domanda.

3. Negli altri casi, gli effetti del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 95

Rivendicazione del diritto al diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali

1. Se il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è stato concesso a una persona non abilitata in virtù dell'articolo 11, la persona abilitata può esigere, fatto salvo qualsiasi altro diritto o azione in virtù della legislazione degli Stati membri, il trasferimento del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

2. Se una persona ha diritto solo in parte al diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, essa può rivendicare tale diritto, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, in qualità di cotitolare.

3. I diritti contemplati ai paragrafi 1 e 2 possono essere oggetto di un'azione civile solo entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali. Questa disposizione non si applica se il titolare era a conoscenza, al momento della concessione o dell'acquisizione, del fatto di non aver diritto o di non essere l'unico avente diritto al diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

4. I diritti contemplati ai paragrafi 1 e 2 sono altresì riconosciuti alla persona abilitata per qualsiasi domanda di concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali formulata da un richiedente che non era abilitato o che non era il solo ad essere abilitato.

Articolo 96

Conseguenze di un cambiamento di proprietà del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali

1. Se un cambiamento integrale di proprietà del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali interviene in seguito a una decisione passata in giudicato in virtù dell'articolo 97 a seguito di un'azione di rivendicazione di diritti conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, i diritti di godimento o altri diritti si estinguono con l'iscrizione della persona abilitata nel registro dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali.

2. Se, prima dell'inizio della procedura ai sensi degli articoli 97 o 98, il titolare o un concessionario compie, sul territorio della Comunità e nei confronti della varietà uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2 o ha effettuato al riguardo preparativi effettivi e seri, egli può compiere o continuare tali atti, a condizione di chiedere la concessione di un diritto di godimento non esclusivo al nuovo titolare iscritto nel registro dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento d'esecuzione. Il diritto di godimento è concesso dall'Ufficio per un periodo di tempo ragionevole e a condizioni eque.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o il concessionario era in malafede al momento del compimento degli atti o dei preparativi in parola.

*Articolo 97***Competenza per le procedure in materia di azioni civili e di ricorsi**

1. Per le procedure relative ad azioni civili e a ricorsi di cui agli articoli da 91 a 96 si applica la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, in appresso denominata «la Convenzione», nonché le disposizioni complementari del presente articolo e degli articoli da 98 a 102 del presente regolamento.

2. Le procedure contemplate al paragrafo 1 sono di competenza dei tribunali

- a) dello Stato membro o di un'altra parte contraente della convenzione in cui il convenuto ha il domicilio, la sede o uno stabilimento, o
- b) se tale condizione non è soddisfatta in nessuno degli Stati membri o delle parti contraenti, dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio, la sua sede o uno stabilimento, o
- c) se neppure questa condizione è soddisfatta in nessuno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

Le autorità competenti, giudiziarie o altre, sono competenti per quanto concerne gli atti di infrazione che si presume siano stati commessi sul territorio di uno Stato membro.

3. Per le procedure relative alle azioni intentate per casi di infrazione è altresì possibile adire ai tribunali del luogo in cui l'atto lesivo è stato compiuto. In tal caso il tribunale è competente solo per le infrazioni che sarebbero state commesse sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.

4. Le azioni legali e i tribunali competenti sono quelli contemplati dalla legislazione dello Stato determinato conformemente ai paragrafi 2 o 3.

*Articolo 98***Disposizioni complementari**

1. Per le azioni di rivendicazione di un diritto di cui all'articolo 95 non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 della convenzione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 97, si applicano le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, 17 e 18 della convenzione summenzionata.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98, il domicilio o la sede di un parte sarà stabilito conformemente agli articoli 52 e 53 della convenzione.

*Articolo 99***Regole di procedura applicabili**

Nella misura in cui la competenza delle autorità nazionali, giudiziarie o altre, è stabilita in virtù degli articoli 97 e 98 e fatti salvi gli articoli 100 e 101 del presente regolamento, si applicano le regole di procedura del diritto nazionale che disciplinano il medesimo tipo di azioni relative ai diritti nazionali di proprietà industriale.

*Articolo 100***Legittimazione a promuovere un'azione per infrazione**

1. L'azione per infrazione può essere promossa dal titolare. Le persone che beneficiano di diritti di godimento possono promuovere tali azioni solo con il consenso del titolare.

2. Qualsiasi concessionario o titolare di un diritto di godimento può intervenire, nel quadro di un'azione per infrazione promossa dal titolare, per ottenere un risarcimento per il danno subito.

*Articolo 101***Obbligo dei tribunali nazionali o degli altri organi competenti**

Il tribunale nazionale o qualsiasi altro organo competente per un'azione relativa a un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve considerare valido tale diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

*Articolo 102***Sospensione del procedimento**

1. Se il ricorso riguarda azioni ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4 e se la decisione dipende dall'attitudine della varietà ad essere protetta conformemente all'articolo 6, tale decisione può essere pronunciata solo se l'Ufficio ha deliberato in merito alla domanda.

2. Se il ricorso riguarda un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali già concesso e per il quale è stato avviato un procedimento di annullamento conformemente agli articoli 19 o 20, il procedimento può essere prorogato nella misura in cui la decisione dipende dalla validità del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

*Articolo 103***Sanzioni applicabili in caso di infrazione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali**

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° luglio 1992, le disposizioni intese a reprimere i casi di infra-

zione dei diritti nazionali della proprietà industriale siano applicate altresì in caso di infrazione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

PARTE SETTIMA**BILANCIO, CONTROLLO FINANZIARIO, DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI ESECUZIONE***Articolo 104***Bilancio**

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio devono essere stimate per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e devono essere iscritte nel bilancio dell'Ufficio.

2. Nel bilancio le entrate e le spese devono essere in equilibrio.

3. Le entrate comprendono, fatte salve entrate di altro genere, il gettito dei diritti dovuti conformemente all'articolo 80 e conformemente al regolamento relativo ai diritti di cui all'articolo 108 e, se necessario, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee, in un'apposita linea di bilancio della sezione: Commissione.

*Articolo 105***Preparazione del bilancio**

1. Il presidente redige ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad un organigramma e al parere del Consiglio d'amministrazione, entro il 31 marzo.

2. La Commissione inserisce lo stato di previsione, sotto forma di allegato, nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee. La Commissione può allegare un parere che comporta previsioni divergenti. Se è necessaria una sovvenzione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, la Commissione può apportare allo stato di previsione le modifiche che ritiene necessarie.

3. Il bilancio dell'Ufficio è adottato dall'autorità preposta al bilancio conformemente alla medesima procedura prevista per il bilancio generale.

4. Nella misura in cui esistono stanziamenti per spese imprevedibili, la loro utilizzazione è subordinata all'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

*Articolo 106***Controllo**

1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno, il presidente trasmette alla Commissione e alla Corte dei conti il resoconto generale delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti lo esamina conformemente a quanto disposto dall'articolo 206 bis del trattato.

2. Il Parlamento europeo dà quietanza liberatoria al presidente dell'Ufficio conformemente alla procedura contemplata all'articolo 206 bis del trattato.

3. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo della constatazione e degli ordini di riscossione di tutte le entrate dell'Ufficio è di competenza del controllore finanziario della Commissione.

*Articolo 107***Disposizioni finanziarie**

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica all'Ufficio.

*Articolo 108***Regolamento relativo ai diritti**

1. Il regolamento relativo ai diritti stabilisce segnatamente i fatti per i quali i diritti sono esigibili conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, l'importo dei diritti esigibili e le modalità di pagamento.

2. I diritti sono esigibili segnatamente per i seguenti atti ufficiali:

a) il disbrigo delle domande per la concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, incluse le seguenti misure:

- esame della forma,
- esame del fondo,

- esame della denominazione varietale,
 - decisione,
 - pubblicazioni;
- b) l'organizzazione o la realizzazione dell'esame tecnico;
- c) la procedura di ricorso fino alla decisione in materia.
3. L'importo dei diritti deve essere fissato in modo tale che, trascorso un periodo transitorio, le entrate dell'Ufficio coprano almeno il totale delle spese variabili.
4. Il regolamento relativo ai diritti è adottato conformemente alla procedura contemplata all'articolo 110, previa consultazione del Consiglio d'amministrazione sul progetto delle misure da adottare.

Articolo 109

Altre norme comunitarie d'applicazione

1. Per il presente regolamento sono adottate norme di applicazione. Esse includono in particolare disposizioni che disciplinano i rapporti fra l'Ufficio e gli uffici d'esame, gli organismi o le sottosezioni di cui agli articoli 29, paragrafo 4 e 54, paragrafi 1 e 2, e possono includere disposizioni sulle questioni contemplate all'articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2, 5 e 6.

2. La procedura delle commissioni di ricorso è disciplinata da un regolamento di procedura apposito.

3. Il regolamento d'esecuzione e il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso sono adottati conformemente alla procedura contemplata all'articolo 110, previa consultazione del Consiglio d'amministrazione sul progetto delle misure da adottare.

Articolo 110

Procedura

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 111

Deroghe

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), una varietà è considerata come nuova anche nel caso in cui individui di tale varietà sono stati ceduti a un terzo sul territorio della Comunità per scopi commerciali nei quattro anni e, nel caso della vite o delle specie arboree, nei sei anni precedenti la data d'entrata in vigore del presente regolamento, se la data della domanda rientra nell'anno successivo all'entrata in vigore stessa.

2. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, il richiedente del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, può rivendicare la priorità su una domanda precedente in uno degli Stati membri anche nel caso in cui la domanda precedente è stata presentata nei quattro anni, ovvero nei sei anni nel caso della vite o delle specie arboree, precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, se la data della domanda rientra

nell'anno successivo all'entrata in vigore stessa. La prima frase si applica altresì qualora il diritto di proprietà sia già stato concesso nello Stato membro interessato ed è ancora valido.

Articolo 112

Disposizioni transitorie

L'Ufficio è istituito a tempo debito per espletare pienamente i compiti che gli incombono in virtù del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 1992.

Articolo 113

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991.

Gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 28 e da 48 a 102 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
